

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Num: 148

OGGETTO: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014
(Pro. N. 2014/152)

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di Maggio, alle ore 12:30, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Citta; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	A
DE MAIO DOMENICO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P
SAVASTANO GIOVANNI	A

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA Vice Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale MENNA ORNELLA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore BUONAIUTO ALFONSO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
 1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
 3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:
 - a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia

pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014;

- b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 23 maggio ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

Considerato che la mancata deliberazione di approvazione delle aliquote TASI , entro il 23 maggio c.a., avrebbe ripercussioni negative sui flussi di cassa dell'Ente, sul regolare svolgimento dei servizi comunali nonché distribuire in due rate il carico fiscale in questione;

Ritenuto opportuno di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI e dell'IMU, ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado , con le seguenti limitazioni e modalità:
- unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7, A\8, A\9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
 - esclusione delle detrazioni;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - presentazione , entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014 , di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti;
- b) le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n.957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n.107;

Valutato, opportuno , quindi, di approvare le aliquote TASI :

- a) **nella misura del 3,3 per mille per :**

- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ivi comprese quelle assimilate di cui al precedente punto, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A\1 A\8 e A\9, nonché le relative pertinenze , rientranti nelle categorie C\6, C\2 e C\7,
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia , per i quali non si richiede la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) **nella misura dell' 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis DL.133/1994;
- c) **nella misura pari allo 0 (zero)** per i restanti immobili.

Ritenuto opportuno approvare le seguenti modalità applicative:

SOGGETTO PASSIVO dell'imposta è il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali da A2 ad A7, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle categorie catastali A\1, A\8 e A\9;

per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C\2, C\6 e C\7, nella misura di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

BASE IMPONIBILE:

la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1 e 2 del D.L. n.504 \1992 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n.201 \2011, (rendita catastale);

MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e deve essere effettuato mediante mod. F24 ;

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento se l'importo annuo dovuto complessivamente dal contribuente non sia superiore ad euro 20,00 (venti).

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionatamente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è protratta la proprietà o il diritto reale.

SCADENZE :

l'importo dovuto è versato in due rate con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014.

E' possibile pagare l'intero ammontare in unica rata entro il 16 giugno 2014.

DETRAZIONI :

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni così stabilite:

€.200,00 per abitazioni con rendita catastale fino ad €350,00=, al netto della rivalutazione del 5%;

€.100,00 per abitazioni con rendita catastale compresa fra €350,01= ed €750,00= (al netto della rivalutazione del 5%);

nessuna detrazione per le abitazioni con rendita catastale superiore ad €.750,01, sempre al netto della rivalutazione del 5%;

€.30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l'abitazione principale.

Considerato che le aliquote IMU deliberate per il 2013 per gli immobili sono all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU e quindi l'azzeramento dell'aliquota TASI, non comporta allo stato riflessi negativi in termini di cassa ;

Ritenuto opportuno procedere, in via provvisoria, a deliberare le aliquote del tributo, in attesa che si perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione e quindi anche di coordinare le misure delle aliquote IMU da approvare per l'anno 2014 e quelle della TASI in via definitiva;

Considerato che la necessità dell'adozione del presente provvedimento è sopravvenuta a seguito dell'intervenuta approvazione in data 30 aprile 2014 da parte del Parlamento della conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

Dato atto :

- che il gettito stimato della TASI, pari ad €.9.450.000,00, al netto delle detrazioni di cui sopra è stato quantificato avvalendosi dei dati forniti dai Sistemi Informativi incrociando la banca dati ICI , Agenzia del Territorio e Anagrafe;

- che il gettito della TASI è destinato interamente alla copertura dei costi da sostenere da parte dell'Ente per il corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili, con una percentuale di circa il 30%:

- Anagrafe e Stato Civile
- Polizia locale
- Protezione civile
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Viabilità ed illuminazione pubblica
- Manutenzione verde pubblico

Visto altresì, l'art.13 comma 15, del D.L.06/12/2011, n.201 ove si prevede che : ...a decorrere dall'anno di imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze , entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446\97 , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dall'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione , anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n.446\1997.

Vista la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

visto il comunicato stampa del 19 maggio 2014.

Visti:

- l'art. 42 del TUEL, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- il D.Lgs. n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n° 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della presente deliberazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 18\08\2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

Proporre - come propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di stabilire di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI e dell'IMU, ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, con le seguenti limitazioni e modalità:
 - unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7, A\8, A\9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
 - esclusione delle detrazioni;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso dei requisiti di cui sopra;
 - b) le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n.957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n.107;
3. Di stabilire, in attesa che si perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:

nella misura del 3,3 per mille per :

 - le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ed assimilate di cui al punto 2) del presente atto deliberativo, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A\1, A\8 e A\9, e comprese le pertinenze, rientranti nelle categorie C\2, C\6 e C\7,

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6\12\2011, n.201;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

nella misura dell' 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui art.9 comma 3 bis DL.133/1994,

nella misura pari allo 0 (zero) per i restanti immobili.

3 Di stabilire le seguenti modalità applicative:

SOGGETTO PASSIVO dell'imposta è il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle categorie catastali A\1, A\8 e A\9;

per pertinenze dell'abitazione principale, si intende esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C\2 C\6 C\7, nella misura di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

BASE IMPONIBILE:

la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1 e 2 del D.L. n.504 \1992 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n.201 \2011, (rendita catastale);

MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e deve essere effettuato dai contribuenti mediante il mod. F24;

Il pagamento deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento se l'importo annuo dovuto complessivamente dal contribuente non sia superiore ad euro 20,00 (venti).

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionatamente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è protratta la proprietà o il diritto reale.

SCADENZE :

l'importo dovuto è versato in due rate con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014.

E' possibile pagare l'intero ammontare in unica rata entro il 16 giugno 2014.

DETRAZIONI :

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni così stabilite:

€.200,00 per abitazioni con rendita catastale fino ad €.350,00=, al netto della rivalutazione;

€.100,00 per abitazioni con rendita catastale compresa fra €.350,01= ed €.750.00= (al netto

della rivalutazione);
nessuna detrazione per le abitazioni con rendita catastale superiore ad €.750,01;
€.30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l'abitazione principale.

4) Di dare atto che il gettito stimato della TASI al netto delle detrazioni è pari ad €.9.450.000,00= e finanzia per circa il 30% i servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa.

5) Di dare atto che i definitivi provvedimenti saranno adottati unitamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.L.360/1998, e successive modificazioni.

7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

a tutela
Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.


IL RAGIONIERE CAPO

Dr. Luigi Della Greca



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale
Dot.ssa Ornella Menna



Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MENNA ORNELLA

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 23-05-2014 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 07-06-2014

LI 23-05-2014

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE